

*Tribunale Roma, Sez. IV bis, 07/03/2017, n. 4634*

---

## IN FATTO

1.- Con atto di pignoramento presso terzi, P.R. ha intrapreso azione esecutiva nei confronti di V.U., per ottenere l'assegnazione di euro 28.049,06, oltre interessi e spese successivi in forza del decreto ingiuntivo n. 8568/11 emesso dal Tribunale di Roma il 21.4.2011.

Nel corso della procedura il terzo pignorato L.C.O., Le Cliniche Odontoiatriche, ha reso dichiarazioni negativa, in conseguenza della quale la creditrice ha chiesto procedersi ad accertamento dell'obbligo ex art. 548 c.p.c.

Con atto di citazione tempestivamente notificato, la Paladini ha quindi convenuto in giudizio il terzo pignorato e l'esecutato chiedendo che venisse accertata la sussistenza del debito del primo verso il secondo, con vittoria di spese.

Ha esposto che il V., medico odontoiatra, svolgeva la propria attività lavorativa presso le Cliniche Odontoiatriche, nell'ambito della quale struttura ricopriva altresì il ruolo di direttore sanitario, con conseguente percezione di relativo compenso. La dichiarazione resa dal terzo si palesava pertanto ingiustificata.

Il terzo nel costituirsi, ha eccepito la sussistenza di una scrittura privata, sottoscritta con il professionista odierno esecutato, in base alla quale quest'ultimo, già debitore verso le L.C.O. per un importo di euro 28.500,00 si è obbligato a versare, in compensazione del maggior debito maturato, parte dei compensi che avrebbe ottenuto lavorando all'interno della struttura (in ragione del 45%), nonché il compenso previsto per la carica di Direttore Sanitario, il cui obbligo di corresponsione annuale sarebbe sorto nel momento in cui la Clinica avesse ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie.

Depositata le memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., parte convenuta ha contestato l'inammissibilità delle seconde memorie depositate dalla P..

All'udienza del 23.11.2016, documentalmente istruita la causa, avendo le parti costituite concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve esser disattesa la doglianza di inammissibilità delle memorie ex art. a 186, VI co., n. 2, depositate da parte attrice.

L'assunto di aver introdotto un fatto nuovo in quella sede - e precisamente il fatto che LCO avrebbe disposto dei crediti oggetto di pignoramento - è destituito di fondamento.

Invero, l'oggetto del presente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo che, per come dirà più approfonditamente nel prosieguo della presente indagine, è la verifica dell'eventuale sussistenza di crediti della debitrice in capo alla terza pignorata e, in caso positivo, la verifica del rispetto del dovere di accantonamento dei predetti da parte del convenuto pignorato.

Non è quindi necessario formalizzare una specifica eccezione di utilizzo o di diverso impiego delle somme da accantonare da parte del terzo, risultando la stessa specifico oggetto dell'accertamento presente e pertanto di certo non costituisce fatto nuovo inammissibile ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c.

Venendo quindi al merito della questione, la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo, come proposta dalla parte attrice, deve essere accolta.

Nel caso di specie il pignoramento è stato notificato al terzo, odierno convenuto, nell'agosto del 2012 mentre le L.C.O. hanno reso dichiarazione negativa all'udienza del 4.10.2013, ancorandola all'asserita impossibilità di accantonamento di somme in ragione di un pregresso accordo di compensazione, fra l'esecutato ed il terzo pignorato, di un debito maturato dal primo, con futuri ed eventuali ragioni di credito maturate dal V..

La qualificazione di tali crediti si rintraccia nella stesura della scrittura privata opposta dal convenuto e confermata in sede di dichiarazioni rese dal rappresentante legale delle Cliniche alla menzionata udienza del 4.10.2013, allorché lo stesso dichiara "Il Dott. V. ha in essere con LCO un rapporto di collaborazione professionale, la cui remunerazione è soltanto eventuale, essendo legata all'attività mensile eventualmente svolta. Il Dott. V. svolge anche l'incarico di Direttore Sanitario, per il quale percepisce una retribuzione di euro 12.000,00 annui. LCO è comunque creditrice del Dott. V. per la somma di euro 29.000,00 circa, oggetto di compensazione con i crediti del Dott. V. perso LCO".

Orbene, la circostanza ora emersa si palesa decisiva per l'accoglimento della domanda di accertamento proposta dalla P..

La causa estintiva - accordo di compensazione del maggio 2012 - eccipita dalle LCO quale motivazione sottesa al mancato accantonamento delle somme sorte successivamente alla notifica del pignoramento, è disciplinata, nel caso di specie, dall'art. 2917 c.c., ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione.

a La norma in parola non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la novazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva si sia verificata, in quanto il pignoramento comporta l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione per effetto della coesistenza dei reciproci crediti e debiti verificatesi dopo il pignoramento (Cass. 10683/2014).

Da ciò deriva allora l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e, conseguentemente, la necessaria dichiarazione di inefficacia dei fatti estintivi sorti successivamente a quella data, che si producono quindi fin dalla notificazione ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. (Cass. 5529/2011, ove la Suprema Corte esamina specificamente una fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all'art. 2917 cod. civ.).

Esaminando il caso oggi all'esame giudiziale, emerge infatti come sia lo stesso terzo pignorato a confessare che al momento della sottoscrizione della scrittura privata di compensazione, le ragioni di credito del V. non erano attuali, bensì meramente future ed eventuali.

E ciò sia sul piano della retribuzione che quest'ultimo avrebbe dovuto percepire quale Direttore Sanitario, non avendo, al momento della pattuizione, le autorizzazioni amministrative per concretizzare la struttura quale clinica necessitante di un D.S.; ma altresì sul piano dei compensi mensili che l'esecutato avrebbe potuto ottenere esercitando la sua professione nella struttura della LCO.

Esaminando la documentazione versata in atti, emerge allora che nella scrittura privata opposta da L.C.O., si dà atto della stipula di una precedente pattuizione inter partes con la quale viene concordato il versamento da parte del V. di un corrispettivo a favore di LCO a fronte dello svolgimento, da parte di quest'ultima, di attività di promozione della professionalità del V. all'esterno, nonché per la prestazione di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo al fine di consentire all'esecutato di svolgere la propria attività professionale di medico odontoiatra all'interno della struttura. Il corrispettivo è stato fissato in una percentuale (45%) dei ricavi che quest'ultimo avrebbe ottenuto dalla prestazione di attività lavorativa in loco.

Nelle premesse si dà altresì atto che alla data del 12.5.2012, LCO ha maturato un credito di euro 28.500,00, derivante dall'inadempimento del V. all'accordo sopra menzionato. In forza di tale debito, la compensazione pattuita dalle parti all'art. 2 prevede che il debito verrà progressivamente scalato con il corrispettivo che la clinica avrebbe versato al V. per la carica di Direttore Sanitario.

La compensazione prevista dalle parti prevede, pertanto, la sussistenza di un debito attuale, ma la sola futura ed eventuale venuta ad esistenza del credito derivante dalla carica sopra a menzionata, nonché dall'ulteriore e anch'essa futura ed eventuale percezione di reddito, in ragione del 45% per le LCO, derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa dell'esecutato, di medico odontoiatra.

Dall'esame delle difese svolte dalla convenuta risulta che nel periodo intercorso fra la notifica del pignoramento e l'introduzione della domanda di accertamento dell'obbligo, il terzo ha imputato, in compensazione, euro 3.995,94 per l'attività di odontoiatra svolta dall'esecutato, come da dichiarazione confessoria resa dalla stessa convenuta (pag. 6, memorie ex art. 183, VI co., n. 3).

A ciò si aggiunga che l'affermazione in base alla quale il V. non avrebbe percepito retribuzione in conseguenza della carica di Direttore Sanitario, in quanto il compenso era previsto annualmente e la risoluzione del rapporto è intervenuta prima dello spirare dell'anno lavorativo, non riveste alcun pregio.

Al fine di individuare compiutamente la portata della statuizione riportata nella scrittura, è infatti necessario esaminare alle regole generali stabilite dal codice civile sull'interpretazione del contratto, ex art. 1362 e ss. ce. e specificamente all'art. 1362, I co., in base al quale "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole", all'art. 1363 c.c., laddove prevede che "Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto", nonché alla necessaria interpretazione di buona fede (art. 1366 c.c.).

La dicitura di cui alla scrittura privata, pertanto, pur prevedendo un compenso pari ad euro 12.000,00 annui, non ha certo stabilito - né avrebbe potuto ex art. 1366 ce - che il versamento è stato previsto in unica franchetta, da corrispondere unicamente a fine anno, senza possibilità, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, di percepire il compenso medio tempore maturato.

Consegue da quanto sopra che il compenso deve essere considerato, fissato dalle parti, pari ad euro 1.000,00 mensili, ed in difetto di diversa previsione, inteso al lordo delle trattenute di legge.

Avendo le L.C.O. dichiarato che la carica di Direttore sanitario, ricoperta del V. nel luglio 2013, si è risolta per inadempimento di quest'ultimo nel marzo del 2014, il compenso maturato dal debitore per la carica ricoperta si attesta in complessivi euro 9.000,00, al lordo delle trattenute di legge.

Nel caso di specie le LCO, non accantonando alcuna somma dopo la notifica del pignoramento, hanno operato un'indebita compensazione del proprio credito, con somme spettanti al V. e sorte solo successivamente alla notifica del pignoramento al terzo.

Tale circostanza, in pendenza e perduranza del procedimento espropriativo, poi scaturito nell'odierno sub procedimento di accertamento, ha prodotto, di fatto, un'illegittima sottrazione delle

ragioni di credito del procedente da parte del terzo che, al contrario, avrebbe dovuto accantonare, in virtù del notificato pignoramento, le somme successivamente maturate in favore del debitore esecutato, in quanto il terzo assume le obbligazioni del custode rispetto alle predette somme almeno sino a quando non viene instaurato il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, ovvero quando, in assenza di richiesta in tal senso ovvero di un termine per l'aggiornamento della dichiarazione, il procedimento si estingue.

La regola fondamentale in tema di dichiarazione del terzo è infatti quella dettata dall'art. 492 c.p.c., comma 1, che fa consistere il pignoramento "in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi"; ciò nonostante è la stessa norma che fa "salve le forme particolari previste nei capi seguenti". Fra questi vi è il capo 3A (dedicato all'espropriazione presso terzi), e l'art. 543 c.p.c., ivi incluso, che stabilisce che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore, contenente, fra l'altro, l'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492 c.p.c., l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di Giudice ed, ancorarla citazione del terzo a comparire dinanzi al Giudice dell'esecuzione affinché faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. A sua volta l'art. 546 c.p.c. assoggetta il terzo, dal giorno in cui gli è notificato tale atto, relativamente alle cose e a le somme da lui dovute, agli obblighi che la lesse impone al custode (Cass. 12602/2007).

L'obbligazione di custodia, nella lettura combinata di Cass. 12602/07 e 15615/05, è da considerarsi sussistente per tutta la durata del procedimento esecutivo, sino alla sua conclusione (anticipata, con dichiarazioni di estinzione in assenza di procedimento di

accertamento dell'obbligo del terzo; ovvero scaturente nel sub-procedimento ex art. 548 c.p.c).

Le Cliniche Odontoiatriche devono esser allora dichiarate debentrici nei confronti di V.U. di euro 3.995.94, nonché di euro 9.000,00, al netto delle trattenute di legge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a carico del terzo pignorato, il quale, con la sua condotta processuale ha reso necessario il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.R. nei confronti di L.C.O. Le Cliniche Odontoiatriche, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara L.C.O. Le Cliniche Odontoiatriche, i.p.l.r.p.t, debitrice, nei confronti del V.U., della somma di euro 3.995.94, nonché di euro 9.000,00, al netto delle trattenute di legge;

- condanna la convenuta L.C.O. Le Cliniche Odontoiatriche, i.p.l.r.p.t. alla rifusione, nei confronti della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 8 3.972,00, oltre accessori di legge; - assegna alle parti termine perentorio di mesi sei, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza, per la riassunzione del processo esecutivo. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2017.

Il Giudice Dott.ssa Giulia Messina